



COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E PATROCINI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI**

APPROVATO DAL Consiglio Comunale con atto n. 7 del 09/02/2021

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Esclusioni
Art. 5	Destinatari
Art. 6	Responsabilità verso terzi
Art. 7	Trasparenza e Informazione

CAPO II – CONTRIBUTI –

Procedure per la concessione

Art. 8	Modalità di determinazione dei contributi
8.1	Contributi ordinari e straordinari
8.2	Contributi da convenzione
Art. 9	Criteri per la concessione dei contributi
9.1	Contributi ordinari e straordinari
9.2	Contributi da convenzione
Art. 10	Bandi/Avvisi
Art. 11	Presentazione delle istanze
11.1	Istanze per contributi ordinari
11.2	Istanze per contributi economici straordinari (a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici)
11.3	istanze per contributi assegnabili nell’ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (contributi convenzionali)
11.4	Istanze per la concessione di agevolazioni economiche
Art. 12	Istruttoria per la concessione di contributi
12.1	istruttoria per contributi ordinari- straordinari
12.2	Istruttoria per istanze di convenzionamento
Art. 13	Procedura per l’attribuzione di vantaggi economici

Condizioni generali di concessione

Art. 14	Rendicontazione
14.1	rendicontazione per concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria di enti e associazioni
14.2	rendicontazione per concessione di contributi straordinari a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti
14.3	rendicontazione per concessione di contributi da convenzione

Art. 15	Contributi straordinari per lavori e/o acquisti
Art. 16	Materiale informativo

CAPO III - PATROCINI

Art. 17	Definizione
Art. 18	Soggetti e iniziative ammissibili
Art. 19	Soggetti ed Iniziative non ammissibili
Art. 20	Ambiti di richiesta del patrocinio
Art. 21	Presentazione della domanda
Art. 22	Procedura
Art. 23	Effetti della concessione

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24	Controlli
Art. 25	Entrata in vigore
Art. 26	Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 27	Responsabile del procedimento
Art. 28	Norme abrogate
Art. 29	Norme finali e transitorie

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, dell'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., Codice del Terzo settore, della Legge Regionale 14.02.2008, n. 1, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, e dello Statuto, i rapporti del Comune con gli enti e le associazioni che operano sul territorio comunale, stabilendone i criteri, le procedure e le modalità.
2. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di:
 - contributi economici
 - agevolazioni economiche
 - patrocinia favore di enti pubblici e privati nonché di associazioni presenti ed attive sul territorio, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico del Comune.
2. I contributi economici, i patrocini e le agevolazioni economiche sono concessi, in relazione:
 - a- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Calcio;
 - b- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e da altri Enti pubblici.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi economici, dei benefici economici e dei patrocini.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. Per **CONTRIBUTO ECONOMICO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
 - b. Per **AGEVOLAZIONE ECONOMICA**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, di cui viene indicato il valore economico. A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono considerate agevolazioni economiche:
 - b1) l'utilizzo gratuito di attrezzature e beni di qualunque tipo di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale, utili ai fini dello svolgimento di iniziative, eventi, manifestazioni;

- b2) la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Calcio, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
- b3) l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.
- b4) l'utilizzo gratuito episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.
- b5) Benefici e agevolazioni relative alle affissioni e all'utilizzo del suolo pubblico, ove richiesto, disposte dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali;
- c. Per **PATROCINIO**: l'adesione simbolica da parte del Comune di Calcio ad un'attività, iniziativa o ad un evento di interesse dell'Amministrazione senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti e la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune.
- d. Per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei contributi economici, agevolazioni economiche e patrocini sono le seguenti:
 - a) Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale
 - b) Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani
 - c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici e delle tradizioni popolari
 - d) Sport e tempo libero
 - e) Tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - f) Promozione della mobilità sostenibile
 - g) Turismo, animazione e promozione dell'immagine della città del proprio territorio
 - h) Sviluppo e valorizzazione del tessuto economico e relazioni internazionali
 - i) Protezione civile
 - j) Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione
 - k) Attività umanitarie e di salvaguardia della pace
 - l) Attività di informazione alla cittadinanza, di prevenzione e salute, socio- assistenziali e sanitarie
 - m) attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale
 - n) altre aree e attività di carattere omogeneo comunque riferibili all'elenco esemplificativo di cui sopra.
- e. **PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER LAVORI E PER ACQUISTI**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicati dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.

ART. 4- ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti cui il Comune partecipa;
 - b. ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate;
 - c. alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - d. alle quote associative;
 - e. ai contributi legati a rapporti convenzionali o concessori diversi da quelli contemplati nel presente Regolamento

- f. Ai costi sociali che il Comune di Calcio assume per i servizi dallo stesso gestiti ovvero che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti (refezione scolastica, trasporti, nido, locazioni agevolate, ecc.), e per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, regolati dalle relative leggi e regolamenti ed altre disposizioni in materia;
- g. agli interventi per assicurare il diritto allo studio e il sostegno scolastico, effettuati secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti e disposizioni comunali;
- h. ai sussidi a persone bisognose e concessione in uso alle stesse di locali di proprietà o in disponibilità del Comune di Calcio, nonché altri interventi di ordine sociale compiuti direttamente dai soggetti individuati dal Comune per la gestione dei servizi sociali a favore di soggetti singoli svantaggiati e dei rispettivi nuclei familiari, separatamente regolamentati;
- i. ad altri interventi in ambiti ed attività caratterizzati da normative specifiche;
- j. Ai conferimenti di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi da parte del Sindaco e degli assessori competenti per funzioni di rappresentanza ed altre finalità

ART. 5 - DESTINATARI

- 1 La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a. soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017);
 - b. enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
 - c. associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, fiscalmente identificate con codice fiscale, che non abbiano scopo di lucro, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
 - d. enti ecclesiastici che operano sul territorio comunale;
 - e. istituzioni scolastiche (statali, paritarie, private) e gestori dei servizi del sistema educativo 0/6 anni presenti sul territorio comunale per finalità diverse da quelle previste alla lettera g) del precedente articolo 4.
 - f. Altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata;
2. Non possono beneficiare di contributi economici, del patrocinio e di agevolazioni economiche i partiti politici.
3. Per le organizzazioni sindacali, possono essere ammesse a contributo economico, patrocinio e agevolazione economica esclusivamente le attività ed iniziative a precipuo scopo di sostegno alle categorie disagiate (es.: disoccupati, sportelli ascolto mobbing, attività di patronato, ecc.).
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, anche di cooperazione internazionale, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali.

ART.6- RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1 L'erogazione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune di Calcio non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dai soggetti beneficiari, che rimangono gli unici responsabili degli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di impianti e beni mobili e immobili concessi dal Comune.
- 2 Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo

stesso riconosciuti e potrà, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospendere l'erogazione delle quote di contributi e benefici non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, approvarne la revoca.

- 3 La concessione dell'intervento del Comune, in qualunque forma, è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 7-TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della L.n.241/1990 e s.m.i., i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Ai sensi del citato art.12 della L. 241/90, le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a € 1.000,00.
3. La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a € 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
4. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n.104/2010.

CAPO II

CONTRIBUTI

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

ART. 8 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

8.1. CONTRIBUTI ORDINARI-STRATEGICI

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, e delle sue eventuali variazioni, stabilisce le somme da destinare all’erogazione di contributi per le finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, suddivise per i settori di intervento di cui all’articolo 3, comma 1) lettera d)
2. La Giunta comunale:
 - a) definisce gli specifici criteri e i parametri sulla base dei quali verranno assegnati i contributi economici. Tali criteri e parametri dovranno essere corredati dei relativi punteggi di attribuzione e dell’entità massima di contributo erogabile.
 - b) potrà rivedere o modificare i criteri generali di attribuzione dei benefici, al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi.

8.2 CONTRIBUTI DA CONVENZIONE

1. Il Comune può sottoscrivere, come previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è necessario nelle more dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. La Giunta Comunale, con propri atti:
 - a. definisce l’ambito e le caratteristiche delle attività rientranti nelle competenze dell’Ente locale che, per fronteggiare precise esigenze, intenda realizzare mediante la collaborazione con soggetti terzi, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;
 - b. evidenzia i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo;
 - c. descrive l’esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetti che si intendono promuovere, i criteri di valutazione degli stessi mediante l’attribuzione di punteggi, la natura e l’ammontare massimo del concorso economico che il Comune intende assumere a proprio carico.
3. Le attività, le iniziative e i progetti oggetto della convenzione devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.
4. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

9.1 CONTRIBUTI ORDINARI- STRATEGICI

1. La Giunta comunale, nella formulazione dei criteri di cui al precedente art. 8.1, comma 2 lettera a), dovrà

tenere, in particolare, conto dei seguenti aspetti, anche non cumulativi:

a. **Per i contributi ordinari:**

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

b) **per i contributi straordinari per singole iniziative, attività o progetti:**

- finalità pubblica o di interesse pubblico;
- capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del Comune di Calcio;
- originalità e novità dell'iniziativa proposta;
- contenuto;
- livello di partecipazione;
- soggetti raggiunti;
- preventivo di spesa;
- presenza o meno di introiti derivanti da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.
- gratuità o meno dell'iniziativa

9.2 CONTRIBUTI DA CONVENZIONE

1. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con le quali poter stipulare le convenzioni, devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento:
 - a. alla struttura
 - b. all'attività concretamente svolta
 - c. alle finalità perseguiti
 - d. al numero degli aderenti
 - e. alle risorse a disposizione
 - f. alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3. Le convenzioni devono prevedere almeno:
- la durata del rapporto convenzionale;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
 - i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
 - la verifica dei reciproci adempimenti;
 - le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

ART.10 – BANDI- AVVISI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi, il Responsabile della competente Area, nel rispetto dei criteri, delle risorse, dei parametri e dei relativi punteggi, stabiliti dalla Giunta, pubblicizza appositi bandi/avvisi che fissano almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo
 - b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste
 - e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici
 - f. i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo
 - g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione
2. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento, presentano domanda nei termini stabiliti, attraverso la modulistica prevista dai rispettivi bandi-avvisi pubblici, resa disponibile dall'Amministrazione comunale mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
3. Eventuali richieste spontanee di contributo presentate successivamente all'emissione dei bandi verranno tenute in considerazione solo se coerenti con il presente Regolamento e i relativi bandi e solo in presenza di idonee disponibilità di bilancio per il relativo finanziamento

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

11. 1 – ISTANZE PER CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

1. Le domande intese ad ottenere i **contributi a sostegno dell'attività ordinaria**, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, potranno essere presentate dagli enti/Associazioni costituite da almeno un anno e iscritte da almeno sei mesi nell'Albo delle Associazioni di cui all'apposito Regolamento e dovranno essere corredate da:
 - a. dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo.
 - b. dichiarazione di aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;
 - c. copia dello Statuto (solo per il primo anno o ad ogni modifica dello stesso)

- d. Copia dell'atto costitutivo (solo per il primo anno o ad ogni modifica dello stesso)
 - e. copia del bilancio di previsione dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
 - f. copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, se non già disponibile;
 - g. relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
 - h. dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta;
 - i. consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;
 - j. dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR n.600/1973.
2. Il contributo viene concesso con riferimento ad un anno solare.
 3. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.

11.2 -ISTANZE PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI (A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI SPECIFICI)

1. Le domande intese ad ottenere i **contributi straordinari a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici**, firmate dai legali rappresentanti, degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - a. programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;
 - b. preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, o che ha sostenuto per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le relative entrate;
 - c. dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta;
 - d. consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;
 - e. dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR n.600/73.

11.3 – ISTANZE PER PARTECIPAZIONE AI BANDI PER SPECIFICHE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE - (CONTRIBUTI CONVENZIONALI)

1. **Le istanze intese a partecipare ai bandi per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive** con organizzazioni di volontariato, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate, **che prevedono la sottoscrizione di specifiche convenzioni**, anche pluriennali, devono essere presentate sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale riportante tutti i dati necessari al fine della relativa valutazione.
2. Le stesse devono essere corredate dalla documentazione prevista dal bando/avviso pubblico predisposto dal Responsabile di Area, in relazione alle finalità del bando/avviso stesso.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

11.4 - -ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni economiche, di cui all'articolo 3, comma 1) lett. b), firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere presentate, al bisogno, sull'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale ed eventualmente corredate da quanto richiesto dalla modulistica stessa

ART. 12-ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

12.1– ISTRUTTORIA PER CONTRIBUTI ORDINARI- STRAORDINARI-

1. La valutazione delle domande di contributo, presentate a seguito degli appositi bandi, è effettuata dal

- Responsabile dell'area competente che le evade entro 30 giorni dalla data di chiusura dei bandi stessi.
2. Entro lo stesso termine, il Responsabile potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza. I nuovi termini decorrono dalla data di presentazione al protocollo comunale delle integrazioni richieste.
 3. Successivamente il Responsabile, tenuto conto degli indirizzi dettati dai bandi, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili e delle relative priorità, forma un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.
 4. Il piano di riparto, corredata dai criteri seguiti per la sua redazione e da un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, comprensivo delle istanze che risultano prive dei requisiti in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili, viene portato a conoscenza dell'Assessore/degli Assessori di riferimento
 5. Il Responsabile di Area predispone, quindi, in conformità al suddetto piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.
 6. Eventuali richieste spontanee di contributo straordinario, presentate successivamente alle date di scadenza dei bandi come sopra pubblicati, se in possesso dei requisiti del presente Regolamento e dei relativi bandi, e solo nel caso di disponibilità di risorse, potranno essere prese in considerazione, ed eventualmente finanziate, in forma residuale.
 7. L'iter per l'istruttoria e l'eventuale attribuzione del contributo straordinario di cui al punto 6) seguirà quanto previsto dai precedenti punti da 1) a 5);
 8. Una volta approvato, il Piano dei contributi viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
 9. Il Piano dei contributi non esenta i soggetti terzi concessionari di patrocini e benefici dagli oneri amministrativi collegati all'organizzazione degli eventi inseriti nel Piano, come la richiesta di autorizzazioni o le comunicazioni previste da Regolamenti comunali o altre normative in vigore.

12.2. -ISTRUTTORIA PER ISTANZE DI CONVENZIONAMENTO

1. La valutazione delle domande di convenzionamento presentate a seguito degli appositi bandi, è effettuata dal Responsabile dell'area competente che le evade entro 30 giorni dalla data di chiusura del relativo bando.
2. Entro lo stesso termine, il Responsabile potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza. I nuovi termini per la valutazione delle domande decorrono dalla data di presentazione al protocollo comunale delle integrazioni richieste.
3. Successivamente il Responsabile, tenuto conto degli indirizzi dettati dalla Giunta e delle risultanze dell'istruttoria, forma una graduatoria.
4. La graduatoria, corredata dai criteri seguiti per la sua redazione e da un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, comprensivo delle istanze che risultano prive dei requisiti in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili, viene portata a conoscenza dell'assessore di riferimento e approvata con determinazione del Responsabile dell'Area competente, unitamente alla bozza di convenzione.
5. Dell'esito della graduatoria verrà data comunicazione a tutti gli istanti.

ART. 13 - PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Il provvedimento di attribuzione delle agevolazioni economiche è concesso con comunicazione scritta del Responsabile dell'Area competente, previa acquisizione del parere positivo del Sindaco e/o dell'Assessore competente, che deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.14- RENDICONTAZIONE

14. 1 RENDICONTAZIONE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ ORDINARIA DI ENTI E ASSOCIAZIONI-

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione, al protocollo comunale, della seguente documentazione:
 - a. Rendiconto completo delle entrate/uscite (da redigersi su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune)
 - b. Breve relazione sull'attività svolta nell'anno;
2. Tra le spese per l'attività ordinaria sono comprese:
 - a. quelle per il funzionamento dell'associazione (utenze, canonisede, tesseramenti etc);
 - b. quelle per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica, se non già singolarmente finanziate dal Comune.
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. Non possono essere tenuti in considerazione e, quindi, utilizzati nella predisposizione del rendiconto di cui alla precedente lettera a) del punto 1) gli scontrini fiscali e tutte le altre documentazioni o attestazioni dalle quali non sia possibile ricondurre l'oggetto della spesa all'attività del ricevente il contributo.
5. Non si procederà all'erogazione del contributo nelle seguenti ipotesi:
 - a. Nel caso in cui nell'anno per il quale è stata determinata la concessione del contributo non si sia svolta alcuna attività, fatti salvi i casi in cui l'attività non è stata svolta per cause di forza maggiore indipendenti dal beneficiario;
 - b. Nel caso in cui non venga presentato il rendiconto relativo al contributo;
 - c. Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto e/o approssimativo

14. 2- – RENDICONTAZIONE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI-

1. L'erogazione dei contributi straordinari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale viene disposta, dopo la chiusura dei relativi bandi e l'ammissione al contributo, entro 30 giorni dal ricevimento, al protocollo comunale, di un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto, corredata dalla copia dei documenti giustificativi delle spese e da una breve relazione sui risultati dell'iniziativa.
2. La rendicontazione dovrà essere prodotta su apposita modulistica resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.
3. L'erogazione dei contributi straordinari, relativi a richieste spontanee di contributo presentate successivamente alla data di chiusura dei relativi bandi, qualora ammesse a contributo, viene disposta entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della documentazione di rendicontazione, come meglio indicata al precedente comma 1) che dovrà, comunque, essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune:
 - non sono ammissibili:
 - a- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
 - b- spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
 - c- valorizzazione del lavoro volontario

- risultano ammissibili le spese, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa
 - Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:
 - a- il fitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;
 - b- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappeggi, montaggio/smontaggio ecc.);
 - c- le spese di noleggi di attrezzi e strumenti e attrezzature tecniche;
 - d- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, e cc.);
 - e- le spese per i diritti d'autore;
 - f- premi e riconoscimenti;
 - g- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
 - h- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
 - i- spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
 - j- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare;
 - k- spese per il proprio personale dipendente, riconducibili al personale stesso e all'iniziativa oggetto di contributo.
5. È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
 6. Qualora, a consuntivo, la spesa dovesse risultare inferiore all' importo preventivato, l'entità del contributo accordato verrà rideterminata per difetto.
 7. Maggiori spese rispetto a quanto preventivato non comporteranno invece una rideterminazione in eccesso del beneficio accordato.
 8. Qualora l'iniziativa non abbia luogo per cause di forza maggiore, indipendenti dal richiedente, l'Associazione avrà diritto a percepire il contributo preventivato, relativamente ai costi già sostenuti e documentabili, nel rispetto, comunque, di quanto previsto ai precedenti commi 6) e 7).
 9. La concessione del contributo economico di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

14.3- RENDICONTAZIONE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA CONVENZIONE

1. Le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi da convenzione verranno meglio declinate nelle convenzioni stesse tenendo in considerazione almeno gli elementi essenziali di cui all'art. 9.2

ART. 15- CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI E/O ACQUISTI

1. I contributi straordinari possono essere concessi per la realizzazione di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione/ente e per l' acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali.
2. Possono beneficiare di contributi per lavori le Associazioni / Enti che dimostrano di avere un titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito ecc.) atto a garantire il carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura e che si impegnino a non mutarne la destinazione d'uso per i successivi 5 (cinque) anni.
3. Per quanto concerne i contributi per lavori sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione dei lavori e le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, collaudo e attività accessorie), per quanto concerne gli acquisti di beni ammortizzabili sono ammesse le spese per l'acquisto e le spese tecniche afferenti.
4. Le domande di contributi per lavori vanno corredate da: relazione illustrativa della tipologia dell'intervento oggetto di finanziamento; progetto; preventivo di spesa; relazione in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere; titolo di disponibilità del bene immobile.
5. Le domande di contributi per acquisti di beni mobili e/o immobili ammortizzabili vanno corredate da relazione illustrativa circa le finalità dell'acquisto.
6. Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisto di beni immobili, la domanda di contributo dovrà altresì

- essere corredata da apposita perizia di stima.
7. 6. L'ufficio inoltre può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.
 8. Il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa preventivata . L'ammontare dell'eventuale contributo verrà deliberato dalla Giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio.

ART.16 – MATERIALE INFORMATIVO

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi e benefici per l'espletamento delle loro attività/iniziative/manifestazioni sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività/iniziative/manifestazioni, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Calcio.

CAPO III

PATROCINI

ART. 17-DEFINIZIONE

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Calcio esprime la simbolica adesione e l'interesse del paese per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale, artistico o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità.
3. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, purchè siano di interesse per il Comune e concorrono a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del paese e del suo territorio.
4. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata.
5. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco ovvero, qualora si riferisca ad una iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto settoriale o tecnico, può essere concesso dall'Assessore titolare della relativa delega.

ART. 18-SOGGETTI E INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - a. enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - b. enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
 - c. università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - d. altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgono attività attinenti alle competenze del Comune di Calcio, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.
 - e. In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di benefici di cui al presente regolamento per anni due;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Calcio e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.
2. Concedendo il patrocinio, il Comune non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto.

ART. 19-SOGGETTI E INIZIATIVE NON AMMISSIBILI

1. Il patrocinio del Comune di Calcio non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
 - b. dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;

- c. che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

ART. 20- AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente Regolamento.

ART. 21-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Calcio, il richiedente deve presentare domanda redatta sull'apposita modulistica, predisposta dall'Amministrazione comunale e pubblicata sul sito web istituzionale, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
2. Deroghe al termine di cui al comma 1) possono essere concesse in particolari circostanze che devono essere adeguatamente motivate.
3. Non è possibile concedere patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda;
4. La domanda va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

ART. 22 - PROCEDURA

1. Il patrocinio è concesso, previa istruttoria da parte del Responsabile di Area, dal Sindaco, o, qualora si riferisca ad una iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto settoriale o tecnico, può essere concesso dall'Assessore titolare della relativa delega.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
3. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata;
4. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve dare tempestiva comunicazione al Comune di Calcio che si riserva di riesaminare la domanda.
6. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il presente atto o nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto e/o dei contenuti dell'iniziativa.

ART. 23 - EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune Calcio, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso e con l'aggiunta della dizione "con il patrocinio del Comune di Calcio"
2. Il logo deve essere utilizzato in modo da non offendere il decoro dell'istituzione comunale, deve essere posizionato in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;

3. Non sono ammesse modifiche al logo. Il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
4. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici
5. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
6. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune, né la concessione di contributi economici.
7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale.
8. Qualora l'istanza fosse accompagnata da una richiesta di contributo e comportasse pertanto un esborso economico, ovvero un mancato introito per l'ente, il richiedente dovrà presentare formale istanza di contributo straordinario di cui al precedente art. 11.2-

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 24-CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'attività e/o dell'iniziativa.
2. Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 25-ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 26- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.GPR 679/2016 i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento e delle attività dell'amministrazione comunale in relazione alla promozione degli Enti e delle Associazioni.

ART. 27- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario responsabile dell'Area cui afferisce il procedimento.

ART. 28- NORME ABROGATE

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali con esso incompatibili e/o comunque in contrasto.

ART. 29 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, anche sopravvenienti, e i regolamentari vigenti al momento delle richieste di cui trattasi.